

Comune di Cinisello Balsamo Settore Gestione Risorse Servizio Entrate

Cinisello Balsamo, 29/06/2015

Seg. Gen. n. 129/2015

Alla SEGRETERIA GENERALE Supporto Organi Collegiali **SEDE**

OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 129 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR BERLINO NELLA SEDUTA DEL 04/06/2015 (GESTIONE ATTIVITA' **RECUPERO CREDITI)**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la debitrice ha ricevuto la notifica del verbale ed ha avuto la possibilità di saldare quanto dovuto in misura ridotta entro 60 giorni dalla ricezione del verbale stesso.

La Signora tuttavia non vi ha provveduto.

Decorsi 60 giorni, guindi, l'importo dovuto non era più pari a 45 euro, ma si è applicato il "raddoppio" ex lege, e quindi la sanzione era divenuta di 90 euro, oltre le spese di accertamento e notifica previste per legge.

A tale somma, si sono poi aggiunte le maggiorazioni, ex articolo 27 Legge n. 689/1981, del 10% semestrale dalla data di "definitività" del verbale (60° giorno successivo alla notificazione) sino alla creazione del ruolo da parte dell'Ufficio della Polizia Locale, oltre alle spese di notifica e di ingiunzione.

La debitrice, pur ricevendo anche l'ingiunzione, ha deciso di non pagare nemmeno questa.

Il termine di 30 giorni per il pagamento è previsto dal R.D. n. 639/1910 per tutte le entrate patrimoniali (quali le sanzioni amministrative, posto che il termine di 60 giorni è previsto solo per le entrate tributarie).

Poiché nemmeno a seguito dell'ingiunzione notificata ritualmente (che reca a chiare lettere l'avvertimento che in mancanza di adempimento si sarebbe provveduto ad esecuzione coattiva anche mediante pignoramento presso terzi), la debitrice non ha eseguito il versamento, si è dovuto procedere con l'azione esecutiva.

L'articolo 548 c.p.c. prevede che il pignoramento debba essere eseguito per una somma pari al capitale (150 euro circa nel caso di specie) aumentato del 50% (e quindi circa 240 euro).

La circostanza che l'atto sia stato notificato prima al terzo e poi alla debitrice corrisponde a quanto avviene sempre nei pignoramenti presso terzi.

In caso contrario, infatti, il debitore (sapendo prima del terzo della procedura) potrebbe sottrarre alla garanzia del pignoramento il credito che si va a pignorare.

La notifica viene infatti eseguita dagli Ufficiali Giudiziari secondo le norme previste dal codice di procedura civile e il richiedente (nel caso in oggetto il Comune) non può intervenire sulle procedure da questi seguite.

Come già scritto, tuttavia, la notifica viene eseguita prima nei confronti del terzo e poi del debitore, prima che per ragioni giuridiche, per una semplice questione di logica: evitare che il debitore si sottragga al pignoramento compiendo atti volti ad eludere la garanzia del pignoramento nel periodo in cui il terzo ne sia all'oscuro.

Le procedure presso terzi sono a tutti gli effetti procedimenti giudiziali coperti, come tali, da riserbo: solo le parti in causa conoscono l'oggetto del giudizio.

Nel caso di specie, è peraltro inevitabile che il terzo abbia notizia della procedura; la circostanza inoltre che nell'atto vi sia la citazione a presentarsi in Tribunale, oltre ad essere necessaria per legge ex articolo 543 c.p.c., è, nei fatti, una ulteriore garanzia per i diritti del debitore, che in questo modo può verificare che quanto avviene corrisponda alle norme vigenti.

Si rileva che il pignoramento presso terzi configura uno strumento molto efficiente ed economico per recupero i crediti dell'Ente che consente, altresì, di tutelare le esigenze anche del debitore.

Infatti, posto che è il Giudice a stabilire l'ammontare della somma mensile da trattenere, il pignoramento presso terzi consente di porre in essere una sorta di rateizzazione del debito garantita dall'ordine del Giudice.

Nessuno strumento alternativo, infine, consente di garantire con tale efficacia sia le ragioni del creditore che i diritti del debitore.

Distinti saluti.

Visto: L'ASSESSORE (Dott. Luca Ghezzi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE (Dott. Stefano Polenghi)